

Direzione OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, MONTAGNA, FORESTE, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

Settore Investimenti trasporti e infrastrutture

DETERMINAZIONE NUMERO: 3842

DEL: 08/11/2019

Codice Direzione: A18000

Codice Settore: A1811A

Legislatura: 11

Anno: 2019

Non soggetto alla trasparenza ai sensi Artt. 15-23-26 del decreto trasparenza

Firmatario provvedimento: Eriberto Naddeo

Oggetto

Fase di verifica di assoggettabilità a VIA inerente il progetto: "Realizzazione di un **cavalcaferrovia** al km 79+882 della linea Torino-Modane per la soppressione del passaggio a livello sito al km 79+974, nel Comune di Oulx (TO) - frazione Royeres" - ex art. 4 della L.R. n. 40/1998, Cat. B1.9. Esclusione con prescrizioni del progetto dalla fase di valutazione ex art. 12 della L.R. n. 40/1998.

Nel piano triennale di **soppressione dei passaggi a livello**, predisposto da RFI S.p.A. ai sensi dell'art 1 della legge 354/1998, è prevista la soppressione di tre passaggi a livello della linea ferroviaria Torino-Modane alle progressive chilometriche km 72+519, km 73+059, km 78+694 e km 79+974; in data 17.06.2019, a seguito di istruttoria svolta dalla Direzione Regionale Ambiente, con nota prot. n. 15685 del Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate è stata acclarata la necessità di attivare la procedura di verifica di **assoggettabilità** alla VIA ai sensi dell'art. 10, comma 1, della Legge Regionale 14/12/1998, n. 40 e dell'art. 19 del d.lgs 152/2006, solo per le opere in oggetto.

In data 22.07.2019, Rete Ferroviaria Italiana SpA, ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo Tecnico regionale domanda di avvio della fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art. 4, comma 1 della L.R. 40/1998 relativamente al progetto denominato "**Realizzazione di un cavalcaferrovia al km 79+882 della linea Torino-Modane per la soppressione del passaggio a livello sito al km 79+974 nel Comune di Oulx (TO) - frazione Royeres**", rientrante nell'allegato B1 al n. 9, della medesima Legge Regionale.

La domanda, unitamente ai relativi allegati, è stata presentata tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla D.G.R. 23 marzo 2015, n. 28-1226.

Ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. 40/1998, ha provveduto al deposito in formato elettronico degli elaborati progettuali, dello studio di impatto ambientale e della sintesi in linguaggio non tecnico, presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo n. 17 in Torino.

In data 24.07.2019, con PEC prot. n. 19502 il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale, individuato con D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999 e s.m.i., sulla base delle indicazioni dell'art. 7 della L.R. 40/1998, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato la Direzione Regionale Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica, quale struttura regionale responsabile del procedimento in oggetto e le strutture regionali interessate all'istruttoria, in relazione alle componenti ambientali interessate ed alle specifiche competenze significative per l'approccio integrato all'istruttoria: Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, Direzione Competitività del Sistema Regionale e Direzione Agricoltura.

La Direzione regionale Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica ha assegnato, con DD n. 2641 del 30.07.2019, il suddetto procedimento al Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture.

In data 01.08.2019 il Nucleo Centrale dell'Organo tecnico ha pubblicato sul sito web della Regione Piemonte l'avviso di avvenuto deposito degli elaborati, nonché dell'intera **documentazione** progettuale presentata, ai fini della consultazione da parte del pubblico.

In data 12.08.2019, con PEC prot. n. 36865 il Responsabile del Procedimento ha provveduto a dare comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti territoriali e istituzionali interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/98 e all'Arpa Piemonte, quale supporto **tecnico-scientifico** dell'Organo Tecnico regionale ai sensi dell'art. 8 della citata legge, **contestualmente** alla convocazione della prima seduta della Conferenza dei Servizi e dell'Organo Tecnico Regionale per il giorno 12.09.2019.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs n. 104/2017 di modifica del D.Lgs n. 152/2006, i termini per la conclusione del procedimento, sono di 90 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento medesimo ai soggetti interessati, pertanto lo stesso dovrà concludersi entro il 10.11.2019.

L'opera, facente parte del piano triennale di soppressione dei passaggi a livello, predisposto da RFI S.p.A. ai sensi dell'art 1 della legge 354/1998, rientra nella categoria progettuale B1.9 della L.R. n. 40/98, non ricade neppure parzialmente in area naturale protetta, ricade in area a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 42 del D.lgs 42/2004 ed è finalizzata alla realizzazione di un **cavalcaferrovia** al km 79+882 della linea **Torino-Modane**, atto a consentire la soppressione del passaggio a livello posto al km 79+974 della medesima linea. La nuova viabilità è prevista di tipo C1 con due corsie autoveicolari di m 3,75, due banchine laterali di m 1,50 e un **camminamento** di servizio sul fiume Dora di m 1,45.

L'eliminazione delle interferenze a raso sulla linea storica **Torino-Modane** nel comprensorio turistico dell'alta valle di Susa comporta un incremento del livello di sicurezza nella gestione delle due infrastrutture di trasporto, ferrovia e strada statale 335, con beneficio indubbio **sull'incidentalità**, sul traffico, sulla mobilità locale e gli impatti da essi derivanti.

In data 12.09.2019 si è svolta regolarmente la seduta dell'Organo Tecnico Regionale, nel corso della quale l'Assemblea ha preso atto che la **configurazione** di progetto propone una soluzione che nel suo complesso è migliorativa rispetto alla situazione esistente e ha valutato che la sua realizzazione apporterebbe notevoli benefici alla sicurezza del trasporto ferroviario e stradale, essendo finalizzata alla soppressione di un passaggio a livello attualmente posto in prossimità di una curva su strada statale (classificato tra i 40 P.L. più pericolosi a livello nazionale).

Nella medesima data si è svolta altresì la prima seduta della Conferenza dei Servizi, alla presenza oltre che dei soggetti territoriali e istituzionali interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/98 e dell'Arpa Piemonte, anche del Proponente, il quale ha provveduto ad esporre una presentazione delle opere oggetto di verifica.

L'assemblea, ritenuta esaustiva la **documentazione** progettuale presentata e non avendo riscontrato la presenza di impatti rilevanti prodotti dalle opere in esercizio, tali da far ritenere gli interventi assoggettabili alla procedura di Valutazione degli Impatti Ambientali, ha ritenuto che non fossero necessarie ulteriori sedute della CdS, tuttavia, in **considerazione** della sensibilità ambientale del contesto montano ed in particolare l'ambito alpino dell'alta Valle di Susa in cui viene calato il progetto, ha ritenuto necessario un **approfondimento** istruttorio per l'analisi degli impatti attesi derivanti dalle fasi realizzative delle opere, al fine di poter definire le condizioni ambientali necessarie e sufficienti alla mitigazione degli eventuali **impatti delle opere** in fase di realizzazione.

Alla luce di quanto sopra emerso, considerata l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 104/2017, il Proponente **preso atto della** possibilità di esclusione del progetto dalla successiva fase di valutazione, ai sensi dell'art. 19 comma 8 del D.Lgs n. 152/2006, come novellato dall'art. 8 del D.Lgs n. 104/2017, ha presentato richiesta, acquisita nel verbale della seduta di CdS, che venissero specificate da parte dell'autorità competente, nel provvedimento da adottarsi a conclusione del procedimento, le eventuali necessarie condizioni ambientali di cui al medesimo articolo e comma.

Alla data 26/09/2019, scaduti i termini di 45 giorni a far data dalla **comunicazione** dell'avviso di avvio del procedimento, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico sul progetto.

Dato atto che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i **contributi, comunque denominati, pervenuti da parte dei** componenti dell'Organo tecnico regionale e dai **soggetti interessati**:

- Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio, note prot. n. 19502 del 24.07.2019, n. 19649 del 25.07.2019 n. 24149 del 25.09.2019 e n. 25743 del 07.10.2019, acquisite agli atti con prot. n. 33963 del 25.07.2019, n. 34240 del 26.06.2019, n. 43394 del 30.09.2019 e n. 44743 del 07.10.2019;
- Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio, Settore Territorio e Paesaggio, nota prot. n. 22821 del 11/09/2019, acquisita agli atti con prot. n. 40327 del 11.09.2019;
- Direzione Competitività del Sistema Regionale, Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, nota prot. n. 9461 del 05/07/2017, acquisita agli atti con prot. n. 37019 del 14.08.2019;
- Direzione Opere **pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica** – Settore **Tecnico Regionale** – Area Metropolitana di Torino, nota prot. n. 40376 del 11.09.2019, acquisita agli atti con prot. n. 40376 del 11.09.2019;
- ARPA Piemonte, contributo allegato alla nota prot. n. 83552 del 25.09.2019;

In accordo con il Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale, valutato tutto quanto emerso nel corso dell'istruttoria svolta, alla luce dei pareri e contributi tecnici comunque denominati pervenuti e in **considerazione** del fatto che:

- il progetto sottoposto a questa fase di verifica di **assoggettabilità** a VIA presenta un buon grado di dettaglio delle componenti ambientali su cui l'intervento potrebbe incidere e descrive **compiutamente** le misure di mitigazione per prevenire o mitigare gli impatti significativi o negativi;
- l'intervento risulta compatibile con gli obiettivi di salvaguardia del territorio;

si ritiene che il progetto denominato "Realizzazione di un **cavalcaferrovia** al km 79+882 per la soppressione del passaggio a livello sito al km 79+974 della linea Torino-Modane nel Comune di Oulx (TO) – frazione Royeres", possa essere escluso dalla fase di valutazione di cui all'articolo 12 della L.R. n. 40/1998.

Tutto quanto sopra, unitamente al rispetto delle prescrizioni specificate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente **provvedimento**, vincolanti per le successive fasi **progettuali/realizzative**, consentiranno di prevenire o risolvere le criticità ambientali evidenziate durante l'istruttoria.

Tutto ciò premesso e valutato,

vista la L.R. n. 40/1998 e s.m.i.

visto il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

vista la L.R. n. 23/2008

vista la D.G.R. n. 21-27037 del 12-04-1999 e s.m.i.

vista la D.D. n. 2641 del 30.07.2019;

visto il verbale della riunione della Conferenza di Servizi del 12.09.2019;

visto il verbale della riunione dell'Organo Tecnico regionale del 12.09.2019;

visti tutti i contributi tecnici acquisiti agli atti;

in conformità con gli indirizzi in materia, verificata la regolarità amministrativa del presente atto e attestato che la presente determinazione non produce effetti diretto o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

IL DIRIGENTE DETERMINA

di escludere, per le ragioni espresse in premessa, il progetto "Realizzazione di un cavalcaferrovia al km 79+882 della linea Torino-Modane per la soppressione del passaggio a livello sito al km 79+974 nel Comune di Oulx (TO) – frazione Royeres" - ex art. 4 della L.R. n. 40/1998, cat. B1.9, dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della medesima Legge Regionale, **subordinatamente** al rispetto delle condizioni e prescrizioni, dettagliatamente descritte nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di dare atto che il presente provvedimento concerne **esclusivamente** la fase di verifica di **assoggettabilità** a VIA e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità delle opere, all'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, né all'adozione di eventuali provvedimenti tecnici relativi a garantire la sicurezza e la pubblica e privata incolumità, sia in fase di costruzione che di esercizio delle opere, in quanto disposizioni di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, del collaudatore delle opere stesse ed infine del soggetto gestore;

di dare atto che la presente determinazione sarà inviata all'Ente proponente RFI SpA ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della L.R. n. 40/1998 e verrà depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte.

Preventivamente all'approvazione del progetto dovrà essere richiesta dal proponente l'attivazione della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali impartite, secondo quanto previsto dagli artt. 28 e 29 del D. Lgs n. 152/2006. L'attività di verifica si conclude entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente.

Anche in caso di bando unico di affidamento, con l'opera in oggetto, delle ulteriori opere previste nel piano triennale di soppressione dei passaggi a livello insistenti nel medesimo ambito territoriale, i cantieri dovranno essere avviati in tempi non contestuali, al fine di non determinare nuovi impatti sull'ambiente, determinati dall'accumulo degli stessi.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione **Amministrazione trasparente**, ai sensi dell'art.40 del D.Lgs n.33/2013.

Il Responsabile dell'istruttoria
arch. Marina Veneziano

(Siglato)

Il Responsabile del Procedimento
ing. Eriberto Naddeo

(Firmato in originale)

ALLEGATO A

Fase di verifica di **assoggettabilità** a VIA inerente il progetto: "Realizzazione di un cavalcaferrovia al km 79+882 della linea Torino-Modane, per la soppressione del **passaggio a livello** sito al km 79+974 nel Comune di Oulx (TO) – frazione Royeres" - ex art.4 della L.R. n.40/1998, Cat. B1.9.

Elenco delle condizioni ambientali del provvedimento di esclusione dalla fase di valutazione di VIA e modalità di attuazione del monitoraggio di cui all'art. 28 del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 104/2017.

1 Premessa

Ai sensi dell'art. 28, comma 1 del d.lgs. 152/2006 e nel rispetto di quanto disposto con la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 28 marzo 2011, n. 1/AMD "Precisazioni relative alla fase successiva **all'emanazione** dei provvedimenti finali delle procedure di Valutazione d'impatto ambientale (VIA), con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni impartite", il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di **assoggettabilità** a VIA, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo.

Le Amministrazioni e i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l'autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di seguito riportate.

Al fine di consentire ad ARPA il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 2 della l.r. 40/1998, il proponente dovrà comunicare, con congruo anticipo, al Dipartimento ARPA **territorialmente** competente, e alle Direzioni regionali interessate, l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, **accompagnate** da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella **documentazione** progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

Le condizioni previste per la realizzazione degli interventi relativi agli eventuali titoli abilitativi sono controllate con le modalità previste dalle rispettive disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

2 Condizioni ambientali

Di seguito si riportano le prescrizioni di carattere ambientale suddivise per matrice ambientale rispetto alla fase di monitoraggio in cui dovranno essere ottemperate.

2.1 Progettazione esecutiva

Termine per la verifica di ottemperanza: Ante Operam

2.1.1 Gestione dei materiali da scavo e rifiuti

- a) Qualora il fabbisogno di materiali necessari alla realizzazione dell'opera dovesse essere superiore a 900.000 metri cubi, dovrà essere elaborato un piano di reperimento e di gestione dei materiali occorrenti per la realizzazione dell'opera.



Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Direzione Competitività Ambientale - Settore Polizia mineraria, cave e miniere

b) Qualora ricorresse l'obbligo di redigere un Piano di Utilizzo delle terre ai sensi del D.P.R. 120/2017, la caratterizzazione dei terreni interessati dagli interventi dovrà essere primariamente condivisa con ARPA.

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: ARPA Piemonte – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest – Struttura Semplice Attività di Produzione

c) Per quanto riguarda i fabbisogni di materiali inerti da costruzione dovrà essere privilegiato l'impiego di materiali riciclati in sostituzione del materiale naturale da cava nel rispetto dei principi di economicità non solo di natura circolare.

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

2.2 Fase di cantiere

Termine per la verifica di ottemperanza: Corso d'opera

2.2.1 Impatto acustico

a) Dall'analisi del documento previsionale di impatto acustico prodotto dal proponente ed elaborato sulla base di ipotesi di macchinari impiegati, è emerso come la fase più critica sia quella legata al taglio vegetazionale. Pertanto la ditta esecutrice dovrà richiedere al Comune l'autorizzazione in deroga ai limiti previsti dal Piano di Classificazione Acustiche con modalità previste dalla Delibera Regionale n.24-4049 del 27/06/2012. In occasione della presentazione della richiesta di deroga dovrà essere elaborato un nuovo documento di impatto acustico, redatto sulla base dei reali macchinari utilizzati per la realizzazione del progetto.

2.2.2 Gestione dei materiali da scavo e rifiuti

a) I mezzi in entrata e uscita dall'area di cantiere, qualora trasportino materiale polverulento, dovranno essere opportunamente telonati.

b) In fase di cantiere si dovrà prevedere un idoneo sistema di collettamento delle acque meteoriche al fine di evitare ristagni e/o allagamenti.

c) Dovrà essere individuata un'apposita area, opportunamente segnalata mediante cartellonistica, presso cui stoccare gli eventuali rifiuti.

d) Il terreno di scavo asportato dall'area di cantiere **dovrà essere stoccato e conservato** prima del riutilizzo in maniera conforme alle **indicazioni riportate nella DGR 33-5174 del 12/06/2017 "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale"**

e) Il terreno generato dagli scavi dovrà essere ben identificato e opportunamente confinato nell'area individuata per lo stoccaggio temporaneo.

f) Il materiale trasportato da/verso il sito di stoccaggio intermedio, dovrà essere opportunamente **accompagnato** dai documenti previsti per il trasporto di cui all'allegato 7 del DPR 120/2017;

g) Qualora parte del materiale movimentato dovesse essere gestito come rifiuto (ai sensi della parte IV D.Lgs 152/06 s.m.i.), si dovrà privilegiare, ove possibile, la destinazione finale presso impianti di recupero rifiuti autorizzati rispetto al conferimento in discarica.



h) Al fine di ridurre il rischio di diffusione di specie alloctone vegetali invasive, i cantieri dovranno rispettare quanto previsto dalle Linee Guida regionali di gestione dei cantieri riportate nella D.G.R. n. 33-5174 del 12 giugno 2017.

h) Qualora le fasi di cantiere previste per l'insieme delle progettualità in programma nella medesima area, possano ipotizzarsi cumulabili per effetto delle tempistiche di affidamento dei lavori posti a bando, si ritiene di dover procedere ad una rivalutazione degli effetti cumulati attesi in considerazione dell'ambito alpino in cui ci si trova a dover operare con cantieri che complessivamente impegnano le maestranze per 22 più 18 più 26 mesi, ossia cinque anni e mezzo al netto di interruzioni, rallentamenti ed alee operative di qualsiasi natura.

2.3 Piano di monitoraggio

Nel caso si rilevi lo sviluppo di specie invasive sulle superfici di intervento, dovrà essere predisposto un piano di monitoraggio post operam con relativo piano di contenimento; le modalità di intervento dovranno essere definite in base a quanto riportato nelle schede monografiche regionali in cui sono descritte le più idonee modalità di intervento per le diverse specie (D.G.R. 23-2975 del 29 febbraio 2016).

La verifica delle condizioni ambientali di cui al punto 2.1, dovrà essere condotta dal proponente fornendo una relazione specifica di verifica di ottemperanza, ai sensi degli artt. 28 e 29 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., su cui il responsabile di procedimento potrà esprimersi, se lo ritiene, avvalendosi dell'Organo Tecnico Regionale. L'attività di verifica si conclude entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente.

La verifica delle prescrizioni da adottare in fase di cantiere, di cui al punto 2.2, il Proponente dovrà preventivamente comunicare all'Autorità Competente e ad ARPA - Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est la data di avvio lavori al fine di consentire le attività di verifica del rispetto, per quanto concerne gli aspetti ambientali, delle prescrizioni ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e dell'art 28 del d.lgs. 152/06.

3 Condizioni e misure supplementari relative all'ottenimento degli eventuali titoli abilitativi da rilasciare

3.1 Condizioni di per il rilascio dell'autorizzazione idraulica

Sul Progetto Definitivo dovrà essere richiesto, presso il Settore Tecnico Regionale - Area Metropolitana di Torino della Regione Piemonte, il rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 e/o del parere di compatibilità idraulica ai sensi della D.G.R. n. 64-7417 del 07/04/2014 e s.m.i., per le opere interferenti con il torrente Dora di Bardonecchia.

3.2 Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per il vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 45/1989 e s.m.i. ed ai sensi del R.D. 523/1904

Sul Progetto Definitivo dovrà essere richiesto, presso il Settore Tecnico Regionale - Area Metropolitana di Torino della Regione Piemonte, il rilascio dell'autorizzazione ex R.D.L. n. 3267/1923 e ex L.R. n. 45/1989 "Vincolo per scopi idrogeologici"; per quanto concerne i chiarimenti applicativi occorre fare riferimento alla Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 3/AMB del 31/08/2018 - "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi

idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali. Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012”.

3.3 Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica

Tenuto conto che l'area oggetto dell'intervento ricade in ambiti soggetti a tutela paesaggistica ai sensi del D.lgs. 42/2004, art. 142 lett. c) – fascia di rispetto del Fiume Dora di Bardonecchia, sul Progetto Definitivo dovrà essere ottenuta l'autorizzazione paesaggistica, la quale, oltre a recepire **preventivamente** il parere della Commissione Locale del Paesaggio del Comune di Oulx (TO) e acquisire il **parere vincolante del Soprintendente**, dovrà essere formulata nel pieno rispetto delle **disposizioni dettate dal Piano paesaggistico regionale (Ppr)**, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel “Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte”, **Prima parte**. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 46, c. 9 delle Norme di Attuazione del Ppr stesso, qualora gli interventi previsti dovessero costituire variante allo strumento urbanistico vigente, dovrà essere effettuata la verifica di coerenza della variante rispetto alle previsioni del Piano Paesaggistico Regionale approvato.

